

**SCHEMA DI CONTRATTO PULA-ULA ORACLE PER SOGEI E CONSIP**

**ID 2659**

**CLASSIFICAZIONE CONSIP: PUBLIC**



## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA FORNITURA.	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	9
ARTICOLO 5 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI	10
ARTICOLO 6 - TERMINE E LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	10
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	11
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	12
ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 10 - TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA	14
ARTICOLO 11 - GARANZIE	16
ARTICOLO 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	16
ARTICOLO 13 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	18
ARTICOLO 14 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	19
ARTICOLO 15 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	19
ARTICOLO 16 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	20
ARTICOLO 17 - PENALI	21
ARTICOLO 18 - CORRISPETTIVO	24
ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	25
ARTICOLO 20 - TRASPARENZA DEI PREZZI	29
ARTICOLO 21 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
ARTICOLO 23 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	32
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	34
ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	34
ARTICOLO 26 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	35
ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	36
ARTICOLO 28 - GARANZIA DEFINITIVA	36
ARTICOLO 29 - RECESSO	37
ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE	39
ARTICOLO 31 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	40
ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ	41
ARTICOLO 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	41
ARTICOLO 34 - CODICE ETICO, PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	42
ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	43
ARTICOLO 36 - FORO ESCLUSIVO	43
ARTICOLO 37 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	44



ARTICOLO 38 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	44
ARTICOLO 39 - FORZA MAGGIORE	44



## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

**Sogei S.p.A.** - Società Generale d'Informatica - con sede legale in Roma via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma,

**Consip S.p.A.** a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in via Isonzo 19/E - 00198 Roma,

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo



l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- g) il Fornitore ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. < *(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale)* l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_>.
- h) successivamente alla stipula da parte della Committente, il Fornitore procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_;
- j) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Capitolato tecnico, Allegato "II" – Dichiarazione d'offerta economica, Allegato "III" - Patto di integrità, Allegato "IV" – Privacy Sogei, Allegato "V" Privacy Consip, Allegato "VI" – DPI Oracle definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) per "Committente" si intende la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A;
- l) per "Amministrazione" si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie sia attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
- m) il Fornitore prende atto che la Sogei è il partner tecnologico di tutte le Strutture Organizzative dell'Amministrazione, ed eroga i propri servizi sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative, e che, sulla base di disposizioni legislative o amministrative, ovvero a norma di statuto, svolge e/o svolgerà, per altri Clienti, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche, attraverso le proprie infrastrutture informatiche ogni altra attività di natura informatica, si intendono pertanto escluse tutte le attività che Sogei svolgerà in favore di altre Amministrazioni in regime di concorrenza al di fuori di una disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale);
- n) con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, ciò anche mediante un sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche e la creazione e l'utilizzo dei mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi del D.P.R. 101 del 4 Aprile 2002;
- o) il sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche di cui al precedente punto n), definito quale piattaforma di e-procurement, gestito dal DAG (Dipartimento



dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi), costituisce parte del più ampio insieme dei sistemi del MEF, gestiti presso Sogei;

- p) le esigenze di approvvigionamento necessarie per il funzionamento della piattaforma di e-procurement, sono acquisite e gestite, direttamente da Consip S.p.A., in virtù della Convenzione del periodo 2023-2025, tra Dag e Consip, per la realizzazione delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
- q) in ragione di quanto espresso nei precedenti punti n), o), p) e, per l'approvvigionamento dei beni e servizi, di cui all'art. 2, comma 1, punti I., II, III., il presente contratto è sottoscritto anche dall'Ing. Cristiano Cannarsa, quale rappresentante legale della Consip S.p.A., e pertanto, se non diversamente previsto, i riferimenti a Sogei, devono intendersi applicabili anche a Consip.
- r) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- s) Il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art.50, d.lgs. 50/2016;
- t) [eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio, nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_ contro \_\_\_\_, per \_\_\_\_].]

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA FORNITURA.**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto, .
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dall'Allegato "Privacy" redatto dalla Committente;
  - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici



da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;

- j. dal patto di integrità;
  - k. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
  - l. dalle linee Guida adottate dall’A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - m. dal D.M 7 marzo 2018, n. 49;
  - n. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
  - o. Dalle linee Guida adottate dall’A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente, nonché per le suddette attività di cui al punto n) delle Premesse - prevarranno su tutti gli atti e i documenti della procedura prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da Consip o dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. Eventuali modifiche agli Allegati che il Fornitore intende apportare in corso di esecuzione contrattuale - non avranno efficacia sul presente contratto, salvo espressa autorizzazione della Committente che dovrà essere comunque preventivamente informata e rilasciare, se del caso, espressa autorizzazione all’efficacia delle suddette modifiche; in considerazione che il presente Contratto disciplina in modo esaustivo le regole tra le parti, eventuali modifiche e difformità di esecuzione, di qualsivoglia natura, al Contratto dovranno farsi per iscritto, previo accordi tra la Committente, Consip, per quanto di sua rispettiva competenza, e il Fornitore.
5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
6. È designato quale **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, D. Lgs. n. 50/2016, **per Sogei**, il Dott. \_\_\_\_\_, nonché, **per Consip**, in virtù dei punti o), p), q) delle Premesse, il Dott. \_\_\_\_\_; sarà cura di quest’ultimo inviare al Responsabile del procedimento di Sogei, la documentazione relativa alle attività contrattuali eseguite per le esigenze della piattaforma e-procurement, che devono essere oggetto di invio in ANAC.
7. È designato **Direttore dell’esecuzione per Sogei**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, d.lgs. 50/2016, il dott. \_\_\_\_\_, **Direttore dell’esecuzione per Consip**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, d.lgs. 50/2016, il dott. \_\_\_\_\_, il Fornitore ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del **Responsabile della Fornitura**, nella persona di \_\_\_\_\_, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con il Fornitore, che accetta, l’affidamento della prestazione dei servizi e la fornitura dei beni, di seguito indicati, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi Allegati:

### I. LICENZE D’USO:



- a) Licenze d'uso di prodotti software Oracle elencati nella **TABELLA A** dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico, da acquisirsi in modalità Unlimited, attraverso un nuovo diritto di Perpetual Unlimited License Agreement (PULA);
- b) Licenze d'uso di prodotti software Oracle, elencati in **TABELLA B** dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico, da acquisirsi in modalità Unlimited e Capped, attraverso un nuovo diritto di Unlimited License Agreement (ULA/ULA CAPPED), della durata di 48 mesi;

## II. SERVIZI DI MANUTENZIONE

- a) Servizio di manutenzione, per 48 mesi, delle licenze di cui al precedente **punto I.**, come da **TABELLA A e B**, dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico;
- b) Servizio di manutenzione, per 48 mesi, delle licenze d'uso derivanti dai precedenti contratti di software Oracle stipulati da Sogei (per sé e per le Amministrazioni beneficiarie) e da Consip, di prodotti software, in modalità PULA (come da **TABELLA C**, dell'Allegato "I" - Capitolato tecnico), in modalità ULA (come da **TABELLA D**, dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico), Capped (come da **TABELLA E**, dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico) e Fixed (come da **TABELLA F**, dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico); Si precisa che per le licenze della sezione **Applications** della **TABELLA F**, relative all'**ambito Cdc** e all'**ambito DAG**, la manutenzione degli anni successivi al primo potrà essere dismessa, con preavviso di almeno 30 giorni.

Si precisa che per le licenze della sezione **Applications** della **TABELLA F**, relative all'**ambito Consip**, la manutenzione degli anni successivi al primo potrà essere rinnovata, con preavviso di almeno 30 giorni.

## III. SUPPORTO SPECIALISTICO

- a) Servizi di supporto specialistico Advanced Customer Services (ACS), come da **TABELLA G**, e da paragrafo 3.3.1.2 dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico;
  - b) Servizi di supporto specialistico Oracle Consulting (OC), come da **TABELLA H**, dell'Allegato "I" – Capitolato tecnico.
- 2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
  - 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'Allegato "I" – Capitolato tecnico.
  - 4. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
  - 5. Sono a totale carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
    - alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
    - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
    - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

## ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA





1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

Così come chiarito dal **Comunicato ANAC del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c). In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "II" - Dichiarazione d'offerta.

5. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Fermo restando la durata illimitata di tutte le licenze a tempo indeterminato installate nel corso del Contratto, il presente atto, con tutti i suoi adempimenti, spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla stessa, fatto salvo l'eventuale esito negativo delle verifiche di conformità.
2. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
3. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.



4. Al termine di validità del contratto deve intendersi cessato ogni rapporto e obbligazione tra le parti fermo restando l'esercizio di eventuali diritti ed azioni in ordine all'esecuzione del contratto cessato.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo (a titolo oneroso in caso di completa erosione dell'importo contrattuale, al termine della durata originaria del contratto) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Fornitore, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 5 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. La consegna dei prodotti sarà effettuata secondo le modalità indicate nell'Allegato "I" – Capitolato tecnico, ed, in particolare, attraverso l'accesso all'apposita area di download e la messa a disposizione delle relative chiavi di accesso, in modo da consentirne l'utilizzo, a partire dal giorno della stipula; in mancanza, la Committente si riserva di applicare le penali previste nel successivo articolo "Penali". Resta convenuto che il Fornitore s'intenderà in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle specifiche tecniche, o nel caso in cui si verifichi una indisponibilità del servizio di download, di cui sopra.
2. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **asset\_sw@sogei.it**. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Fornitore si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa, ove richiesta.
3. I prodotti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
4. Qualora, a seguito di successive verifiche, e comunque, al termine della verifica di conformità, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto e nell'Allegato "I" - Capitolato tecnico, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINE E LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi saranno eseguiti, prevalentemente da remoto, e, su richiesta, presso le seguenti sedi:
  - Sogei, sita in Roma via M. Carucci, 99;
  - MEF, sito in Roma - via XX Settembre, 97;
  - Consip, sita in Roma, via Isonzo, 19/E;oppure, in altra sede dell'Amministrazione, secondo le indicazioni del "Piano Operativo". Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.



2. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
3. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo "Penali", dovrà sottoporre al Direttore dell'Esecuzione il "Piano Operativo", come meglio precisato nell'Allegato "I" – Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si obbliga ad erogare i servizi, entro i termini previsti nell'Allegato "I" - Capitolato tecnico e nel "Piano Operativo", pena l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo "Penali".

#### **ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Limitatamente ai servizi di supporto specialistico ACS ed ai servizi professionali specialistici OC, è a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità, ad eccezione di quanto è esclusiva competenza di quest'ultima.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in linea con la prassi di mercato.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali, da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione destinatarie dei servizi oggetto del contratto potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
6. L'Impresa garantisce che i software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, l'assenza di virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
8. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura", di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".



9. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
10. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, spese e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli ulteriori suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e nell'Unione Europea, ove applicabili all'oggetto contrattuale di riferimento, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente, per l'adempimento di dette norme e prescrizioni.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza, in materia di diritto d'autore e relative alla salute e sicurezza del lavoro, sanitarie vigenti nei limiti di cui al comma 3.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere alle verifiche, previamente concordate in merito alla tempistica, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. *[Nell'ipotesi in cui il Fornitore si trovi nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47 del d.l. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021, inserire la seguente clausola. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre]*

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione



effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La Relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Consip entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

*[Nell'ipotesi in cui il Fornitore ricada nella fattispecie di cui al comma 3 bis dell'art. 47 del d.l. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021, inserire la seguente clausola. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre]*

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis, del D.L. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La Relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Consip **entro 6 mesi dalla stipula** del Contratto.

La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

8. *[Nell'ipotesi in cui il Fornitore ricada nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 47, del d.l. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021]*

Il rapporto di cui al comma 2 dell'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021 presentato in sede di partecipazione alla procedura, sarà pubblicato [e/o le Relazioni di cui al precedente comma 7] sarà/saranno pubblicato/e sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021.

9. Come previsto anche nello schema di offerta, il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 108/2021 e come meglio specificato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del Contratto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.
10. Il Fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale alla sezione "**Politica per la Responsabilità Sociale**". Il fornitore si impegna, inoltre, a comunicare alla Sogei l'eventuale conseguimento da parte



dello stesso della certificazione SA 8000, mediante comunicazione da inviare al seguente indirizzo e-mail ***spteam@sogei.it***.

#### **ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai fini della gestione del presente contratto, il **Responsabile della fornitura**, indicato al precedente articolo 1, dovrà assicurare la propria reperibilità, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività nazionali; in particolare, tale responsabile sarà l'unico interlocutore della Committente, per l'organizzazione delle attività oggetto della fornitura, supportato dalle due figure del TAM e del Project Manager, rispettivamente, per i servizi ACS ed OC.
2. Per quanto riguarda i servizi specialistici "OC", ai fini della fatturazione, con cadenza mensile, il **Fornitore** dovrà sottoporre, per l'approvazione, al **Direttore dell'esecuzione** un "Consuntivo attività", con l'indicazione del numero di giorni/persona effettivamente erogati, per ciascuna figura professionale, nel periodo di riferimento; a sua volta, il **Direttore dell'esecuzione** invierà, via PEC, al **Fornitore** il verbale positivo di verifica di conformità.

#### **ARTICOLO 10 - TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA**

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente con durata perpetua, non esclusiva e trasferibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 19 dicembre 2003 e s.m.i.. La Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura". Prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore, anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e da fornitori/terze parti contrattualizzate dalla Committente.
2. Il Fornitore riconosce il diritto della Committente di installare i prodotti Oracle elencati nell'Allegato "I" - Capitolato Tecnico, **Tabella A** (prodotti in modalità PULA), e **Tabella B** (Prodotti in modalità ULA e ULA CAPPED), in quantità illimitata, per i Prodotti Unlimited Deployment e, nelle quantità massime previste per i Prodotti Capped, nell'arco del periodo di durata contrattuale. La Committente non dovrà pertanto emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti. Dal momento dell'installazione dei predetti prodotti la Committente ne acquisisce la titolarità, nell'accezione di cui al comma 1.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del presente Contratto (termine da intendersi quale "**Data di Certificazione**"), la Committente trasmetterà al Fornitore una dichiarazione (conforme al sotto allegato \_\_\_\_\_ dell'Allegato "II" – Dichiarazione di Offerta economica \_\_\_\_\_) attestante il numero delle licenze d'uso relative ai Programmi installati ed effettivamente utilizzati ("**Numero di Licenze Certificate**"). In tale data, i quantitativi delle licenze d'uso dei Programmi concessi in forza del presente contratto verranno fissate in base al Numero di Licenze Certificate. Ai fini della certificazione finale, la Committente potrà anche avvalersi del supporto fornito dal dipartimento Oracle denominato "License Management Service (LMS)". Resta inteso che in nessun caso le attività di certificazione interferiranno o arrecheranno disagi alla normale attività lavorativa della Committente. Resta inteso che, qualora invece, successivamente alla scadenza del Periodo di Unlimited Deployment, la Committente si rendesse conto che quanto installato è superiore alle sue effettive esigenze, non avrà alcun diritto a crediti o rimborsi degli importi di Licenza e/o di supporto tecnico



pagati.

4. Alcuni prodotti forniti da Oracle potrebbero contenere i codici sorgente; tali codici sono soggetti ai termini e alle condizioni del presente contratto, dell'offerta economica e della documentazione di programma.
5. I prodotti software in licenza oggetto del presente contratto vengono offerti dal Fornitore separatamente da eventuali servizi di consulenza che la Committente possa aver ricevuto o che potrebbe ricevere dal Fornitore; di conseguenza, per effetto del presente documento, la Committente non è in alcun modo obbligata ad acquisire servizi di consulenza.
6. Il Fornitore si riserva il diritto di riferirsi alla Committente, verbalmente, come cliente nell'ambito di presentazioni e attività di vendita. Previo consenso scritto della Committente, il Fornitore potrà citare la Committente, nell'ambito di presentazioni di vendita e iniziative di marketing, a carattere scritto.
7. Il diritto all'installazione dei prodotti, concessi in licenza unlimited deployment e capped, definiti ed elencati nell'Allegato "I" – Capitolato Tecnico, **Tabelle A e B**, si interrompe nel caso in cui la Committente non mantenga attivo il servizio di manutenzione delle licenze oggetto del presente contratto, per la durata contrattuale. A partire dalla data in cui si sarà verificato tale inadempimento il diritto d'uso dei prodotti, nella modalità unlimited, si intenderà terminato e la Data di Certificazione sarà fissata al 15° giorno lavorativo successivo alla data di Inadempimento. Resta inteso che la risoluzione anticipata del periodo di unlimited Deployment non comporterà alcun diritto a credito o rimborsi
8. A prescindere dalla quantità dei prodotti utilizzati in ambiente di produzione nel corso del periodo di unlimited deployment, il canone annuo del servizio di manutenzione per i programmi concessi in licenza con il presente contratto non potrà essere differente dall'importo corrispondente ai primi dodici mesi.
9. **Diritti garantiti:** a seguito della stipula del presente contratto, sarà attribuito alla Committente un diritto non esclusivo e trasferibile, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, non soggetto a royalties, a tempo indeterminato, di utilizzare i prodotti. Tale diritto potrà essere esercitato conformemente al presente contratto e alle condizioni particolari ivi previste. La documentazione di programma viene fornita con i prodotti; in ogni caso, è possibile accedere alla documentazione on-line all'apposito indirizzo web del Fornitore.
10. **Proprietà intellettuale e limitazioni d'uso:** Oracle manterrà la proprietà, anche intellettuale, dei prodotti. La Committente potrà effettuare un numero sufficiente di copie di ciascun prodotto, in corrispondenza con i suoi diritti di licenza, oltre a una copia di ciascun supporto fisico dei prodotti. Eventuale tecnologia di proprietà di terzi, il cui utilizzo è opportuno o necessario per il funzionamento dei prodotti Oracle, viene specificata nella relativa documentazione di programma. Non è consentito: (i) rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o diciture attinenti alla proprietà intellettuale di Oracle presenti nei programmi; (ii) decompilare o assemblare a ritroso i programmi salvo per garantirne l'interoperabilità nei limiti inderogabili di legge (tale divieto comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi di strutture dati o di metodologie similari prodotte dai programmi).
11. **Testing:** a scopo di testare le copie fisiche di backup, la licenza per Oracle Database (Enterprise Edition, Standard Edition oppure Standard Edition One) include anche il diritto di utilizzare il database su un ulteriore computer non oggetto di licenza fino ad un massimo di quattro volte





per ogni specifico anno solare, per un periodo non eccedente 2 giorni per test. Tale diritto non comprende ogni altro meccanismo di data recovery, come ad esempio il remote mirroring dove i files Oracle in codice binario sono copiati oppure sincronizzati.

12. Nel corso del presente contratto, Oracle si riserva, con preavviso di 45 giorni, il diritto di richiedere alla Committente di verificare l'impiego dei prodotti utilizzati nelle aree di cui al presente contratto, così come indicate, mediante rilascio di autodichiarazione. In tale caso, la Committente si impegna a prestare a Oracle la collaborazione necessaria e ragionevole nelle attività di verifica, che non potrà in alcun caso interferire o creare disagi alla normale attività lavorativa della Committente o dell'Amministrazione. Resta inteso che Oracle non potrà procedere a verifiche dirette e che le verifiche riguarderanno solo licenze capped.
13. Oracle non si impegna a portare avanti i programmi di sviluppo dei vari software acquisiti mediante il presente contratto. Rimane comunque inteso che (a) qualora la Committente abbia ordinato il supporto tecnico per i Programmi concessi in licenza nel presente contratto, il capoverso precedente non libera Oracle dalla obbligazione, per l'intera durata contrattuale, di fornire tale supporto tecnico, salvo per le versioni dichiarate ad oggi obsolete e comunicate alla Committente e (b) il capoverso precedente non modifica i diritti concessi alla Committente, sui prodotti oggetto di licenza, ai sensi del presente contratto. Non tutti i prodotti sono disponibili su tutte le piattaforme hardware o per tutti i sistemi operativi. Per verificarne l'effettiva disponibilità, si può consultare l'apposito sito web del Fornitore

#### **ARTICOLO 11 - GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono e saranno liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore, conformemente alle proprie specifiche, garantisce di adottare tutte le misure utili alla rilevazione e rimozione di virus noti alla data di disponibilità sul mercato dei prodotti software oggetto del presente contratto.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore, anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 90 (novanta) giorni dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, nei limiti previsti dal successivo articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. La Committente procederà alla verifica di conformità della fornitura, ai sensi dell'art.102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle previsioni del presente contratto e nei termini indicati nell'Allegato "I" Capitolato tecnico.
2. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite, in particolare, a condizione che i prodotti





risultino conformi - in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche - a quanto previsto nell'Allegato "I" - Capitolato tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso, e che i servizi, siano stati effettivamente erogati, ed eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nell'Allegato "I" - Capitolato Tecnico.

3. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'esecuzione, per gli adempimenti di competenza.
4. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale **"Data di Accettazione della Fornitura"**, con riferimento alla fornitura di cui all'art.2 comma 1, punto I. ovvero quale **"Data di accettazione dei Servizi"** con riferimento ai servizi di cui all'art.2, comma 1, punti II. e III., da parte della Committente.
5. In particolare per i Servizi di Supporto Specialistico, di cui all'art.2, comma 1, punto III. lett. a) e lett. b), la data di accettazione del servizio corrisponde a quella del verbale di positiva Verifica di conformità.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero riscontrati vizi o difformità o altre anomalie che, secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la Committente assegnerà un termine non inferiore a 5 (cinque) gg., entro i quali il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione dei vizi e difformità riscontrati; in tal caso, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà eliminate le citate anomalie, salva l'applicazione delle penali, previste nel successivo articolo "Penali".
7. Nel caso di esito negativo della Verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi o le difformità riscontrate entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente, in sede di verbale di verifica di conformità; in tale ipotesi la Verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali, di cui al successivo articolo "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda Verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
9. In sede di Verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati, nonché tutte le informazioni di dettaglio, necessarie per la presa in carico dei beni da parte della Committente.
10. Conclusa positivamente la Verifica di conformità, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.
11. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il **"certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF)"**, coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta consegna dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
12. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il **"certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES)"**, coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta



esecuzione dei servizi nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

13. Tutti gli oneri derivanti dalla Verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
14. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

#### ARTICOLO 13 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, punto II., per un periodo di 48 mesi (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula.
2. Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato con le modalità indicate nell'Allegato "I" - Capitolato Tecnico; in caso contrario, la Committente si riserva di applicare le penali, di cui al successivo articolo "Penali".
3. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti e il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo <http://www.support.oracle.com> o tramite comunicazione telefonica al numero 0652436400, confermata via posta elettronica.
4. Il Fornitore prende atto che l'assegnazione del livello di severità spetta alla Committente e che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla presa in carico della Service Request (corrispondente alla conferma via posta elettronica) e si impegna a rispettare i livelli di servizio definiti nella tabella seguente:

LIVELLI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE		
Livello di Severità assegnato	Tempo di presa in carico	Tempo di Ripristino delle funzionalità
Livello di Severità 1	2 ore solari	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>1 (uno) giorno solare</u> dalla presa in carico della Service Request per problematiche con Anomalia Nota ad Oracle;</li><li>• <u>9 (nove) giorni solari</u> dalla presa in carico della Service Request per problematiche con Anomalia Non Nota ad Oracle</li></ul>
Livello di Severità 2	7 ore lavorative	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro <u>30 (trenta) giorni lavorativi</u> a partire dalla presa in carico della Service Request.
Livello di Severità 3	24 ore lavorative	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro <u>40 (quaranta) giorni lavorativi</u> a partire dalla presa in carico della Service Request.
Livello di Severità 4	24 ore lavorative	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro <u>40 (quaranta) giorni lavorativi</u> a partire dalla presa in carico della Service Request.

5. Ove l'eliminazione del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quelli indicati in tabella, il Fornitore, previa messa a disposizione di una soluzione temporanea, potrà concordare con la Committente un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento. Nel caso in cui il Fornitore abbia messo a disposizione una soluzione temporanea al malfunzionamento e concordato un nuovo termine per la soluzione definitiva, tale nuovo termine sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali previste all'articolo



“Penali”.

6. Le Parti convengono che, qualora nel corso della gestione della Service Request, il Fornitore necessiti di ulteriori input o informazioni, ritenuti dalla Committente necessari e pertinenti, la misurazione delle tempistiche sopra indicate verrà sospesa per il tempo strettamente necessario alla Committente per fornire le informazioni richieste.

#### **ARTICOLO 14 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i **servizi di supporto specialistico ACS BCA**, di cui all’articolo 2, comma 1, punto III., lett. a), nel rispetto del Piano Operativo concordato e dei livelli di servizio di seguito indicati:
  - 90% delle richieste di assistenza con Severità 1: presa in carico entro un’ora (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni la settimana);
  - 90% delle richieste di assistenza con Severità 2: presa in carico entro due ore e mezzo lavorative;
  - 90% delle richieste di assistenza con Severità 3: presa in carico entro il giorno lavorativo successivo;
  - 90% delle richieste di assistenza con Severità 4: presa in carico entro il giorno lavorativo successivo;

Il mancato rispetto di tali livelli di servizio comporterà l’applicazione delle penali previste nel successivo articolo “Penali”.

7. Il Fornitore si obbliga a prestare i **servizi di supporto specialistico OC**, di cui all’articolo 2, comma 1, punto III., lett. b), per un totale di 2.200 gg/p, secondo le modalità indicate nell’Allegato “I” Capitolato tecnico, in particolare: i servizi OC saranno, di regola, fruibili attraverso attività raggruppate, nel qual caso, i singoli pacchetti, per ciascuna tipologia, verranno attivati su richiesta della Committente e, a valle dell’attivazione di ciascun pacchetto, l’erogazione verrà effettuata sulla base di una pianificazione concordata fra il Direttore dell’esecuzione e il Project Manager OC; i servizi OC potranno altresì essere fruibili anche attraverso erogazione di giornate specialistiche, a consumo, sulla base di una pianificazione concordata fra il Direttore dell’esecuzione e il Project Manager OC; in ogni caso, il Fornitore prende atto che la Committente si riserva di consumare, in tutto o in parte, i predetti servizi, sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
8. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione mail al Fornitore, all’indirizzo **expertservices\_it@oracle.com**.
9. Per le **Attività on demand**, l’inizio dell’erogazione dei servizi dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
10. Per i **servizi di Presidio continuativo** e per gli **Interventi “a task”** l’erogazione verrà effettuata, sulla base di Piani di lavoro, concordati fra il Direttore dell’esecuzione e il Project Manager OC, che il Project Manager OC dovrà consegnare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.

#### **ARTICOLO 15 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all’art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi



- assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
  3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
  4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
  5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via mail, da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
  6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno del Fornitore ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
  7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

#### **ARTICOLO 16 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente



all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 17 - PENALI**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di **consegna dei prodotti**, di cui al precedente articolo "Termine e luogo di consegna dei prodotti", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'articolo "Corrispettivo", fermo restando che l'importo non potrà superare il 10% del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".
2. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di vizi occulti nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari al 2‰ (due per mille) dell'intero importo contrattuale, per ogni inadempimento, fermo restando che l'importo non potrà superare il 10% del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, sino all'esito positivo della verifica, fermo restando che l'importo non potrà superare il 10% del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".
4. Nell'ipotesi in cui, **nell'ambito dei servizi di manutenzione**, si verifichi un ritardo, rispetto ai **termini per la presa in carico**, la Committente applicherà le seguenti penali:
  - per Livello di severità 1: 0,05‰ (zerovirgolazero cinque per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione, di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", per ogni ora solare di ritardo;
  - per Livello di severità 2: 0,04‰ (zerovirgolazero quattro per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione, al comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", per ogni ora lavorativa di ritardo;
  - per Livello di severità 3 e 4: 0,03‰ (zerovirgolazero tre per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", per ogni ora lavorativa di ritardo.

Si precisa che l'importo delle penali, di cui al presente comma, non potrà superare il 10% del valore del servizio di manutenzione, rapportato a 12 mesi, di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", rapportato a 12 mesi.



5. Nell'ipotesi in cui, **nell'ambito dei servizi di manutenzione**, si verifichi un ritardo, rispetto ai termini per il **ripristino della funzionalità**, la Committente applicherà le seguenti penali:

- per Livelli di severità 1: 0,125‰ (zerovirgolacentoventicinque per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione, di cui comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", per ogni ora solare di ritardo;
- per Livelli di severità 2: 0,08‰ (zerovirgolazerootto per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione, di cui comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- per Livelli di severità 3 e 4: 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione, di cui comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Si precisa che l'importo delle penali, di cui al presente comma, non potrà superare il 10% del valore del servizio di manutenzione, di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo "Corrispettivo", rapportato a 12 mesi.

6. Nell'ipotesi in cui, **nell'ambito dei servizi di supporto specialistico ACS BCA**, si verifichi un ritardo, rispetto ai termini per la **presa in carico**, la Committente applicherà le seguenti penali:

- per Livello di Severità 1: 0,05‰ (zerovirgolazero cinque per mille) dell'importo del canone trimestrale del servizio di supporto specialistico ACS BCA, di cui al comma 1, lett. c), punto I., dell'articolo "Corrispettivo" per ogni ora solare di ritardo;
- per Livello di Severità 2: 0,04‰ (zerovirgolazero quattro per mille) dell'importo del canone trimestrale del servizio di supporto specialistico ACS BCA, di cui al comma 1, lett. c), punto I., dell'articolo "Corrispettivo", per ogni 2,5 ore lavorative di ritardo;
- per Livello di Severità 3 e 4: 0,03‰ (zerovirgolazero tre per mille) dell'importo del canone trimestrale del servizio di supporto specialistico ACS BCA, di cui al comma 1, lett. c), punto I., dell'articolo "Corrispettivo", per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Si precisa che l'importo delle penali, di cui al presente comma, non potrà superare il 10% del corrispettivo del servizio di supporto specialistico ACS BCA, di cui al comma 1, lett. c), punto I., dell'articolo "Corrispettivo".

7. Nell'ambito dei servizi di supporto specialistico OC, relativamente alle **"attività on demand"**, per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine per **l'inizio dell'erogazione dei servizi**, la Committente applicherà una penale pari ad € 100,00= (cento/00), la stessa penale verrà applicata nel caso in cui il cui il Fornitore impieghi figure professionali di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, fermo restando che l'importo delle penali applicabili non potrà superare il 10% del corrispettivo del servizio complessivo del servizio di supporto specialistico OC, di cui al comma 1, lett. c), punto III., dell'articolo "Corrispettivo".

8. Nell'ambito dei servizi specialistici OC, **"servizi di Presidio continuativo"** e per gli Interventi **"a task"**, per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine per **la consegna del "Piano operativo"**, la Committente applicherà una penale pari ad € 100,00= (cento/00), fermo restando che l'importo delle penali applicabili non potrà superare il 10% del corrispettivo del servizio complessivo del servizio di supporto specialistico OC, di cui al comma 1, lett. c), punto III., dell'articolo "Corrispettivo".

9. Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'articolo "Personale impiegato dal fornitore", la



Committente applicherà la penale una tantum pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".

10. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, come previsto nell'"Allegato Privacy", allegato al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo", per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'articolo "Condizione particolare di risoluzione".
11. *[Nell'ipotesi in cui il fornitore ricada nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47 del d.l. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre]*  
In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 8, comma 7 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021, convertito con mod. in Legge n. 108/2021, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".  
*[Nell'ipotesi in cui il fornitore ricada nella fattispecie di cui al comma 3bis dell'art. 47 del d.l. 77/2021 convertito con mod. in legge 108/2021. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre]*  
In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 8, comma 7 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".
12. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 8 comma 9 *(ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del contratto)* il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo".
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
14. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo, di cui al comma 1 dell'articolo "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 20% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
15. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo





“Garanzia definitiva”, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.

16. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto, nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, nei limiti previsti dall’articolo 27, comma 2, salvo i casi di dolo e colpa grave.
17. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stessa, nei limiti previsti dall’articolo 27, comma 2, salvo i casi di dolo e colpa grave.

#### ARTICOLO 18 - CORRISPETTIVO

1. Il **corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo** dei beni e servizi, di cui all’art. 2, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) *(ove presenti)*, così suddiviso:
  - a) corrispettivo contrattuale per la fornitura delle **LICENZE D’USO**, di cui all’articolo 2, comma 1, punto I, in modalità Perpetual Unlimited (PULA), Unlimited (ULA) e Capped, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

Si precisa che tale corrispettivo non potrà essere oggetto di storno, mediante compensazione, di somme derivanti dall’applicazione di penali o per qualsiasi altra motivazione;
  - b) corrispettivo contrattuale per l’erogazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE, di cui all’articolo 2, comma 1, punto II., pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), di cui:
    - i. manutenzione nuove licenze, Perpetual Unlimited (PULA), Unlimited (ULA) e Capped, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
    - ii. manutenzione licenze esistenti, Perpetual Unlimited (PULA), Unlimited (ULA), Capped e Fixed, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), di cui:
      - l’importo annuo relativo alle **manutenzioni di licenze Fixed**, in ambito **Cdc**, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
      - l’importo annuo relativo alle **manutenzioni di licenze Fixed**, in ambito **DAG**, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
      - l’importo annuo relativo alle **manutenzioni di licenze Fixed**, in ambito **Consip**, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).
  - c) corrispettivo contrattuale per l’erogazione dei **SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO**, di cui all’art. 2, comma 1, punto III., di cui:
    - i. servizi ACS BCA, pari, complessivamente, a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), a cui corrisponde un canone trimestrale, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
    - ii. ACS Supporto esteso, pari, complessivamente, ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), a cui corrisponde un canone trimestrale, fino al 31 dicembre 2023, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
    - iii. Servizi OC, a consumo, pari, complessivamente ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), per una tariffa media a giorno persona pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).





2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni dell'Allegato "I" Capitolato tecnico.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", il Fornitore potrà emettere fattura:
  - per i servizi, di cui all'art.2, comma 1, punti II. e III., **entro 30 (trenta) giorni**, dalla data di ricezione fattura;
  - per i beni, di cui all'art.2, comma 1, punto I., **entro 60 (sessanta) giorni**, dalla data di ricezione fattura.

Come specificato nel Piano di fatturazione allegato:

*(inserire quanto riportato nel piano di fatturazione presentato in offerta economica)*

- a) con riferimento alla fornitura di cui all'articolo 2, comma 1, PUNTO I, il Fornitore potrà emettere fatture nelle seguenti modalità:
  - A. per la quota relativa alle esigenze della cd. parte "Finanze" (comprendente Sogei, ADER, MI, ACT, RGS) di importo pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) sarà emessa una fattura in un'unica soluzione alla Data di accettazione della fornitura e in ogni caso il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
  - B. per la quota relativa alle esigenze della cd. parte "Altri" (comprendente Cdc, DAG e DT) di importo pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), come specificato nel piano di fatturazione allegato, verranno emesse:
    - i) una prima fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) potrà essere emessa solo alla data di accettazione della fornitura ed in ogni caso il pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
    - ii) la seconda fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) potrà essere emessa a partire dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024 ed il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
    - iii) la terza fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) potrà essere emessa a partire dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025 ed il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;



- iv) la quarta fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) potrà essere emessa a partire dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 ed il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura.

Si precisa che per data fattura deve intendersi data ricezione fattura.

Si precisa che il corrispettivo di cui al punto B. non potrà essere oggetto di storno mediante compensazione di somme derivanti dall'applicazione di penali o per qualsiasi altra motivazione.

- b) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui al precedente articolo 2, comma 1, PUNTO II, il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio":
- A. quota relativa alle esigenze della cd. parte "Finanze" pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- B. quota relativa alle esigenze della cd. parte "Altri" pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- c) con riferimento ai servizi di supporto specialistico di cui al precedente articolo 2, PUNTO III, lettera a) il Fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" mentre con riferimento ai servizi professionali specialistici di cui al precedente articolo 2, PUNTO III, lettera b), il Fornitore emetterà fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, sulla base del "Piano di lavoro" approvato da Sogei, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio", per un valore complessivo così ripartito:
- A. quota ACS relativa alle esigenze della cd. parte "Finanze" pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- B. quota OC relativa alle esigenze della cd. parte "Finanze" pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- C. quota OC relativa alle esigenze della cd. parte "Altri" pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

Con riferimento alle esigenze di Consip S.p.A.:

- a) con riferimento alla fornitura di cui all'articolo 2, comma 1, PUNTO I, il Fornitore potrà emettere fatture nelle seguenti modalità:
- i) una prima fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) potrà essere emessa solo alla data di accettazione della fornitura ed in ogni caso il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
- ii) la seconda fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) potrà essere emessa a partire dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024 ed il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
- iii) la terza fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) potrà essere emessa a partire dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025 ed il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
- iv) la quarta fattura pari ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) potrà essere emessa a partire dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 ed il pagamento dovrà avvenire entro termine di 60 (sessanta) giorni data fattura;
- b) con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'articolo 2, comma 1, PUNTO II, il



Fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" per un ammontare totale pari ad Euro € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_);

- c) con riferimento ai servizi di supporto specialistico di cui al precedente articolo 2, PUNTO III, lettera a) il Fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" mentre con riferimento ai servizi professionali specialistici di cui al precedente articolo 2, PUNTO III, lettera b), il Fornitore emetterà fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, sulla base del "Piano di lavoro" approvato da Consip, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio", per un valore complessivo così ripartito:

A. quota ACS pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_);

B. quota OC pari a € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_).

La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
3. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che:
  - le fatture, di cui al comma 1, lett. a), dovranno essere prodotte unitamente ai relativi: i) verbale positivo di verifica di conformità, ii) consuntivi attività approvati;
  - le fatture, di cui al comma 1, lett. b), dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
6. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti



ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al Fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

7. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 9, il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla **Sogei** a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_, che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito **www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei**, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
8. Le fatture relativamente ai beni e/o servizi acquistati da **Consip S.p.A.** di cui al comma 2 dovranno riportare:
  - codice IPA Consip: \_\_\_\_\_
  - CIG \_\_\_\_\_
  - indicazione della commessa su cui insistono i costi:
    - commessa \_\_\_\_\_ - Piattaforma di CRM (Parte B) riferita alle licenze e alla relativa manutenzione
    - commessa \_\_\_\_\_ – E procurement Infrastruttura (Parte B) riferita ai servizi professionali
  - descrizione delle attività eseguite
  - periodo di competenza.

Il Fornitore, inoltre, si impegna ad inserire altre e ulteriori specificazioni, tempestivamente richieste dalla Consip, se necessario ai fini della gestione delle fatture ovvero delle verifiche connesse. Il Fornitore si impegna, altresì, ad attenersi per la predisposizione per la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità che le saranno indicate dalla Consip S.p.A. Si intendono inoltre applicabili alla Consip tutte le disposizioni previste nel presente articolo con riferimento alla Sogei.

9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno



essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, tramite e-mail all'indirizzo **areatesoreria@sogei.it**, nonché, con riferimento alla parte e-procurement, dovranno essere comunicati alla Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di Consip S.p.A. Via Isonzo 19/E, 00198 Roma, tramite e-mail all'indirizzo **amministrazione@consip.it**, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. Sarà onere di Consip S.p.A. provvedere a fornire tempestiva comunicazione dei pagamenti erogati, verso Oracle Italia S.r.l., a Sogei S.p.A., al fine di consentire a quest'ultima di provvedere all'adempimento degli oneri informativi nei confronti di ANAC. Sarà, pertanto, onere di Sogei S.p.A. soddisfare gli adempimenti in materia di trasparenza per il presente contratto nella sua interezza fermo restando che la rappresentazione di tale impostazione di flussi informativi costituirà oggetto di apposita comunicazione esplicativa ad ANAC da parte di Sogei S.p.A.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

#### **ARTICOLO 20 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna inoltre al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 21 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,



richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di



legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste del successivo articolo "Nomina responsabile del trattamento dati e subingresso nel Contratto" e, ove applicabili, le disposizioni dell'Allegato Privacy.
6. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità, valutata preventivamente tra le parti, di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate, abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
7. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
8. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 23 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**





1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE ovvero "Sub-responsabile del trattamento", a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Norme in materia di Protezione dei Dati Personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dalla Committente, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che la Committente dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dalla Committente, previsti nel presente contratto e suoi allegati, nell'"Allegato privacy" e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla Committente stessa, la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo "Condizione particolare di risoluzione".
4. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione di una violazione delle Norme in materia di protezione dei dati personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'Allegato Privacy, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà della Committente di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
5. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali attività di controllo e valutazione effettuate dalla Committente, anche attraverso sopralluoghi e ispezioni, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'Allegato Privacy e, in generale, dalle Norme in materia di protezione dei dati personali, la Committente diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni



contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di protezione dei dati personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

7. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente contratto e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dai suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel contratto.
8. Il Fornitore prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
9. Il Fornitore si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.
10. Si precisa che l'Allegato "VI" DPI Oracle è applicabile al presente contratto, con esclusione delle parti concernenti i servizi cloud, fatta salva la prevalenza dell'Allegato "Privacy Sogei" e dell'allegato "Privacy Consip".

#### **ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.  
Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei



Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto; resta comunque inteso che, per le caratteristiche della fornitura, all'esecuzione dei servizi professionali specialistici e dei servizi di supporto specialistico non è previsto sviluppo software, ad eccezione di script di riparametrizzazione e configurazione legati al sistema; resta altresì inteso che il Fornitore conserva il diritto di sviluppare, utilizzare e distribuire attività che sono sostanzialmente simili ai risultati dei servizi e delle attività erogate in forza del presente contratto, incluse quelle simili per funzione, struttura, sequenza o organizzazione. Il Fornitore manterrà la proprietà esclusiva di metodologie, tecniche e know-how acquisiti precedentemente all'esecuzione delle attività erogate in forza del presente contratto ed utilizzati dai dipendenti del Fornitore in occasione dell'esecuzione della stessa. Tutti i diritti relativi ai prodotti standard software del Fornitore che sono oggetto del presente contratto rimarranno di proprietà del Fornitore, così come previsto nei contratti di licenza del Fornitore stesso.

2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore solleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, le ragionevoli spese giudiziali e legali a carico della Committente, a condizione che la stessa (i) informi prontamente per iscritto il Fornitore di tali iniziative giudiziarie e (ii) consenta al Fornitore di coordinarsi con la Committente, per definire la strategia processuale e controllare la difesa e la formazione di un eventuale accordo transattivo, anche cooperando in maniera ragionevole a tale difesa e formazione dell'accordo transattivo, facendo quanto possibile per mitigare eventuali danni o oneri.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, di cui al precedente comma 4, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 26 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**



1. Fermo restando il divieto di utilizzo di prodotti software non previsti in offerta, il Fornitore, in caso di motivata necessità di tale utilizzo, dovrà richiedere per iscritto alla Committente o all'Amministrazione, l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. È facoltà della Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che, per tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ai sensi del precedente comma 1, ha adottato tutte le misure utili alla rilevazione dei virus noti al Fornitore, alla data di utilizzo, al meglio delle proprie competenze ed in conformità con gli standard di mercato.
3. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la Società è responsabile complessivamente dei danni che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto fino ad un massimo pari a 2,5 (duevirgolacinque) volte il corrispettivo contrattuale, salvi i casi di dolo e colpa grave e fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 3.
3. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 28 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni;



deve essere rilasciata in favore di Sogei e Consip, anche mediante produzione di n. 2 cauzioni intestate a favore, rispettivamente, di detti soggetti. Resta, ovviamente, applicabile anche per questo articolo quanto riportato nelle Premesse alla lettera p).

2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 29 - RECESSO**



1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, limitatamente ai Servizi di Supporto Specialistico, la Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una



modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
  - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
  - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Termine e luogo di consegna dei beni", "Termine e luogo di erogazione dei servizi", "verifica di conformità", "Servizio di supporto specialistico", "Penali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizione particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, modello di organizzazione, gestione e controllo1";
  - l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.





2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 27, comma 2.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente,.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 31 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina. La





Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - c) nel caso in cui, a fronte della diffida della Committente comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Committente o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, come previsto dall'“Allegato Privacy”.
  - d) resta fermo quanto previsto all'articolo 27, comma 2.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'articolo 39, “Forza Maggiore”. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo 36, comma 4. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 36, comma 4, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 30.

#### **ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **ARTICOLO 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.



2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 34 - CODICE ETICO, PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore prende atto che il MOG Consip è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.consip.it**.
4. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Consip, rinvenibile sul sito **www.consip.it**.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
6. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei/Consip ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei/Consip. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei/Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
7. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.



8. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
9. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
11. La Committente prende atto che Oracle Italia S.r.l. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che unitamente al Codice Etico sono consultabili all'indirizzo <http://www.oracle.com/it/corporate/d-lgs-231-01-1482346-ita.html>. Le prescrizioni contenute nel Modello si fondano e si integrano con quelle definite nel "Codice di Etica e Condotta Aziendale" redatto da Oracle Corporation e genericamente applicabile a tutte le società del Gruppo Oracle.

#### **ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, la Committente è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Committente si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 36 - FORO ESCLUSIVO**



1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 37 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Il Fornitore prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. In particolare, per quanto riguarda il diritto Unlimited, ciò potrà avvenire al termine del Periodo di Unlimited Deployment oppure attraverso Certificazione Anticipata delle licenze. La Committente si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità, nei tempi e nei modi richiesti dalle Amministrazioni subentranti.
2. Il Fornitore si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 38 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. La società Oracle Italia S.r.l. a socio unico si impegna al rispetto della clausola che equipara la Committente alla sua primaria clientela. Pertanto a parità di termini e condizioni, i prezzi che la società Oracle Italia S.r.l. ha praticato e praticherà alla Committente, secondo quanto indicato al presente articolo non devono essere superiori a quelli praticati ad altri clienti per forniture analoghe e di valore economico paragonabile. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. per ragioni di politica commerciale si trovi nelle condizioni di dover effettuare forniture sul mercato a prezzi inferiori a quelli praticati alla Committente, dovrà informare la Committente e negoziare con la stessa in buona fede per concordare con questa nuovi termini applicabili ai contratti futuri e/o a quelli ancora in essere limitatamente, per questi ultimi, ai prodotti ancora da fornire e alla manutenzione a essi relativa.
2. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. risultasse inadempiente a quanto stabilito nel presente articolo, la Committente potrà risolvere di diritto il presente contratto e richiedere la restituzione della quota parte di supporto e/o servizio già pagata e non ancora goduta al momento dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 39 - FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche : (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie



prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente contratto, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto contratto fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 17 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 30. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29.
5. Qualora l'evento di forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo "Condizione particolare di risoluzione".

Roma, lì \_\_\_\_\_

Committente (Sogei S.p.A.)

Fornitore (Oracle Italia S.r.L.)  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Committente (Consip S.p.A.)

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art.2 "Oggetto del contratto", art.4 "Durata contrattuale", art.5 "Termine e luogo di consegna dei prodotti", art. 6 "Termine e luogo di erogazione dei Servizi", art. 12 "Verifica di conformità", art.15 "Personale impiegato dal Fornitore", art.16 "Inadempienze contributive e retributive", art.17 "Penali", art.18 "Corrispettivo", art.19 "Fatturazione e pagamento", art.21 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 22 "Trattamento dati personali", art.24 "Obblighi di riservatezza", art.27 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art.28 "Garanzia definitiva", art. 29 "Recesso", art. 30 "Risoluzione", art. 31 "Condizione particolare di risoluzione", art.33 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 34 "Codice Etico, Piano triennale per la Corruzione, modello di organizzazione, gestione e controllo", art.36 "Foro esclusivo", art.37 "Subingresso nel contratto", art.38 "Clausola Best Customer", art.39 "Forza Maggiore".

L'Impresa  
il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**